



Dott. Enrico Spanu

RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

DEL 18 SETTEMBRE 2024

DECRETO CORRETTIVO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE E LE ALTRE NOVITÀ FISCALI

Il 5 agosto 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 il D.Lgs. 108/2024, noto come “Decreto correttivo al Concordato preventivo biennale”

Il decreto apporta numerose novità, non solo in tema di concordato preventivo biennale.

È infatti prevista la **proroga della scadenza della Rottamazione-quater**. Il termine per il pagamento della rata, originariamente fissato al 31 luglio 2024, è stato posticipato al 15 settembre 2024, con una tolleranza di 5 giorni che sposta la scadenza effettiva al 20 settembre 2024.

Il decreto introduce anche un nuovo strumento di accertamento, definito informalmente “**Accertamento sintetico 2.0**”. Questo meccanismo si attiva quando lo scostamento tra il reddito dichiarato e gli indici presuntivi **supera la soglia di 70.000 euro**. È importante sottolineare che il contribuente mantiene il diritto di dimostrare la legittimità delle proprie spese, ad esempio provando che il finanziamento è avvenuto con redditi di anni precedenti o esenti da imposizione. Il reddito complessivo accertabile dovrà eccedere di almeno 1/5 quello dichiarato e, comunque, di almeno 10 volte l'assegno sociale annuo, il cui importo sarà aggiornato biennialmente in base agli indici ISTAT.

Un'altra modifica significativa riguarda gli **avvisi bonari**. A partire dal 1° gennaio 2025, i termini per il versamento delle somme richieste a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, così come i termini per fornire chiarimenti all'Amministrazione Finanziaria, verranno estesi da 30 a 60 giorni. In caso di pagamento rateale, il termine per il versamento della prima rata è esteso anch'esso da 30 a 60 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario. Per le somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, il termine è fissato in 30 giorni. Inoltre, viene stabilito un termine di 90 giorni per i versamenti relativi agli avvisi bonari derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni in caso di trasmissione telematica dell'invito agli intermediari.

Per quanto riguarda il **concordato preventivo biennale (CPB)**, il decreto apporta diverse modifiche. Viene chiarito che i debiti tributari o contributivi da considerare per l'accesso al CPB sono quelli definitivamente accertati o derivanti da atti impositivi non più impugnabili, comunque inferiori a 5.000 euro. Non rilevano i debiti oggetto di provvedimento di sospensione o di rateazione fino alla decadenza dei relativi benefici. Inoltre, per le imprese è prevista la possibilità di riportare in avanti le perdite fiscali conseguite nei periodi oggetto di concordato.

Il decreto introduce anche la **flat tax incrementale per i soggetti ISA e i forfetari**: un'imposta sostitutiva opzionale sulla differenza tra il reddito proposto nel concordato e quello conseguito in precedenza. Le aliquote variano in base al punteggio ISA o al regime forfetario. Per i soggetti ISA, l'aliquota è del 10% per punteggi tra 8 e 10, del 12% per punteggi tra 6 e 8, e del 15% per punteggi inferiori a 6. Per i forfetari, l'aliquota è del 10%, ridotta al 3% per le start-up. I **termini di versamento** dell'imposta sostitutiva sono fissati entro i termini previsti per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, con la prima scadenza al 30 giugno 2025.

Il decreto introduce anche **2 nuove cause di decadenza dal CPB**: quando il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori del 50% rispetto al limite previsto per l'applicazione degli ISA o del regime forfetario (150.000 euro). In caso di **rinnovo del concordato**, l'imposta sostitutiva si applicherà sulla differenza positiva tra il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta precedente al “nuovo” CPB e la relativa proposta.

RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI: VERSAMENTO PRIMA O UNICA RATA ENTRO IL 30 NOVEMBRE

Il **decreto-legge "Omnibus"**, entrato in vigore il 10 agosto scorso, ha introdotto modifiche ai termini previsti dalla legge di Bilancio 2024 per la rivalutazione di terreni e partecipazioni e per l'adeguamento delle esistenze di magazzino.

Per quanto riguarda la rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2024, il decreto ha **esteso la scadenza per il pagamento della prima o unica rata** dell'imposta sostitutiva del 16% **fino al 30 novembre 2024**, rispetto alla scadenza originaria del 30 giugno. Lo stesso decreto ha anche posticipato al 30 settembre 2024 il termine per l'adeguamento delle esistenze di magazzino, dando alle imprese più tempo per il versamento della prima delle due rate dovute.

INTERESSI PASSIVI SU CONCILIAZIONI E ACCERTAMENTI: DEDUCIBILITÀ FISCALE

Gli interessi passivi, versati sulla base di atti di conciliazione tributaria o di accertamento con adesione per il ritardato versamento dell'IRES e dell'IRAP, sono deducibili dai relativi imponibili, applicando le modalità di calcolo dettate dal Tuir al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto che li ha generati.

Così si è espressa l'Agenzia Entrate, nella **Risposta n. 172** del 20 agosto, in merito al corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini IRES ed IRAP, agli interessi passivi versati in relazione alle maggiori imposte definite a seguito di adesione.

L'Agenzia conferma quindi l'orientamento già espresso in una recente Risposta a interpello (n. 541 del 2022).

GLI INDICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE, L'ADEGUAMENTO PER L'ANNO D'IMPOSTA 2023 E LE NOVITÀ IN CASO DI CONTROLLI

Ormai da alcuni anni sono stati introdotti gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) con l'obiettivo di favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l'emersione spontanea di basi imponibili per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

In particolare, gli ISA dovrebbero esprimere una misura di sintesi sul grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica (alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta).

I contribuenti che non raggiungono un grado di affidabilità "sufficiente", pari a 6, hanno la possibilità di adeguarsi aumentando il reddito ai fini ISA; l'adeguamento non è mai obbligatorio e il contribuente potrebbe decidere di non adeguarsi, mantenendo un grado di affidabilità definito con "insufficiente".

Il termine fissato per l'invio delle dichiarazioni fiscali e con esse quindi anche dei modelli ISA è, per il 2024 (dichiarazioni anno imposta 2023), il **31 ottobre**.

L'Agenzia Entrate ha pubblicato la [Circolare n. 15/E del 25 giugno 2024](#) fornendo alcuni chiarimenti relativamente all'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2023.

DAL 1° SETTEMBRE 2024 "AUTOFATTURA DENUNCIA" SOSTITUITA DA UNA COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA ENTRATE

L'art. 2 D.Lgs. n. 87/2024 (c.d. "Decreto Sanzioni") ha riformato il testo dell'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997, che disciplina le procedure a carico dei cessionari/committenti soggetti passivi che non ricevano fattura ovvero ne ricevano una irregolare.

Per effetto di tali modifiche, per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, nelle ipotesi di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore, l'obbligo di emissione della c.d. "autofattura denuncia" a carico del cessionario/committente è sostituito da una comunicazione all'Agenzia Entrate da trasmettere entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. La comunicazione dovrà avvenire mediante strumenti messi a disposizione dall'Agenzia Entrate, che non sono al momento disponibili.

Nel caso in cui il cliente non effettui tale comunicazione nei termini previsti, verrà applicata una sanzione amministrativa pari al 70% dell'IVA, con un minimo di 250 euro.

BOLLATURA E NUMERAZIONE DEI LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI

L'articolo 2215, comma 1, del codice civile prevede che, prima di essere utilizzati, i **libri contabili tenuti in forma cartacea** devono essere:

- **numerati progressivamente** in ogni pagina;
- **bollati** in ogni foglio dall'ufficio del Registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.

Fanno eccezione all'obbligo di bollatura e vidimazione, il libro giornale e il libro degli inventari i quali devono comunque essere numerati progressivamente in ogni pagina (articolo 2215 comma 2 c.c.).

L'**imposta di bollo** è dovuta per la tenuta:

- del libro giornale e del libro degli inventari ex articolo 2214 comma 1 c.c.19;
- dei libri sociali obbligatori ex articolo 2421 comma 1 c.c.20;
- di eventuali altri libri o registri prescritti da leggi speciali.

Non sono soggetti a bollatura i libri contabili e i registri prescritti dalle norme tributarie come, ad esempio, i registri IVA e il registro dei beni ammortizzabili.

Laddove dovuta, l'imposta di bollo è determinata:

- ogni 100 pagine o frazione di esse;
- nella misura di:
 - 16,00 euro per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa;
 - 32,00 euro per tutti gli altri soggetti.

Attenzione: poiché l'imposta di bollo va assolta prima che il libro sia posto in uso, la data di emissione stampata sui contrassegni dovrà essere antecedente al termine previsto per la stampa su carta.

"REDDITOMETRO" AMMESSO SOLO CON LIMITE DI SCOSTAMENTO A 70.000 EURO (69.473,30 EURO PER LA PRECISIONE)

Il D.Lgs. n. 108/2024 ha modificato le condizioni che consentono al Fisco di procedere con l'accertamento sintetico ("redдитometro").

Il nuovo comma 6 dell'art. 38, come introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 108/2024, prevede che: "La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui al quarto e quinto comma è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT".

Considerando che l'assegno sociale annuo è pari attualmente a 6.947,33 euro, lo scostamento dovrà quindi essere:

- superiore a 69.473,30 euro
- ed eccedente di almeno un quinto (20%) rispetto a quello dichiarato

Precedentemente non era previsto alcun limite assoluto e l'accertamento sintetico era legittimo a condizione che il reddito complessivo accertabile eccedesse di almeno un quinto quello dichiarato.

AFFITTI BREVI: DAL 1° SETTEMBRE LA BANCA DATI NAZIONALE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ATTIVA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Dal 1° settembre 2024, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo Avviso, è entrato in funzione, sull'intero territorio nazionale, la **Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR)**.

La **BDSR** è stata istituita ai sensi dell'articolo 13-*quater*, comma 4, del DI n. 34/2019 come strumento per la tutela del consumatore, della concorrenza e della trasparenza del mercato, oltre che per il contrasto di forme irregolari di ospitalità. Lo strumento, che ha visto una prima fase sperimentale che si concluderà entro il 1° settembre 2024, implementa il coordinamento informativo tra i dati dell'amministrazione statale e territoriale, con lo scopo di mappare degli esercizi ricettivi su scala nazionale.

La banca dati raccoglie informazioni dettagliate sulle strutture ricettive e sugli alloggi destinati agli affitti brevi, tra cui la tipologia di alloggio, l'ubicazione, la capacità ricettiva, il soggetto che esercita l'attività ricettiva, il codice identificativo regionale o codice alfanumerico univoco.

Con la BDSR viene inoltre attivata la **procedura telematica di assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN)**, che proprietari e gestori dovranno esporre all'esterno dello stabile in cui sono collocati gli appartamenti o le strutture e dovranno indicare in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

Maggiori dettagli nelle [FAQ](#) pubblicate dal Ministero del Turismo.

DETRAZIONI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONE: SE IL BONIFICO È ERRATO SERVE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RILASCIATA DALL'IMPRESA

L'Agenzia Entrate ha di recente chiarito che per avvalersi dell'agevolazione fiscale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, disciplinata dall'articolo 16-*bis* del TUIR, è necessario che **le spese siano pagate tramite l'apposito bonifico dedicato**, che deve riportare tutti i dati necessari alle banche (o a Poste Spa) per operare una ritenuta d'acconto nei confronti del destinatario del pagamento.

Se, per errore, il bonifico effettuato risultasse errato e non fosse possibile ripetere il pagamento, il contribuente **deve farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall'impresa**, con la quale quest'ultima attesta che i corrispettivi accreditati a su200 favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d'impresa.

Sarà poi il contribuente che intende avvalersi della detrazione che dovrà esibire tale documentazione in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, al Caf o al professionista abilitato o, su richiesta, agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

L'OSTEOPATA TRA LE FIGURE PROFESSIONALI SANITARIE TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE

E' stato pubblicato, nella Gazzetta ufficiale n. 183 del 6 agosto, il [Decreto del Ministero della Salute](#) che prevede **l'inserimento della figura dell'osteopata tra le professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione**.

Il riconoscimento avviene a seguito dei pareri positivi espressi del Consiglio superiore di sanità e dal Consiglio universitario nazionale, ravvisata l'esigenza di modificare il Decreto del 29 marzo 2001, integrando quindi le figure professionali già incluse nella fattispecie delle «professioni tecniche della prevenzione» con la professione sanitaria di osteopata.

PIANO TRANSIZIONE 5.0: PRENOTAZIONI DEGLI INCENTIVI SULLA PIATTAFORMA GSE

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto il [Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 luglio](#) recante le modalità attuative del **Piano Transizione 5.0**, finalizzato a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese, favorendone la digitalizzazione e la trasformazione green e supportando, quindi, il passaggio dei processi produttivi a un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su fonti rinnovabili.

Il **Piano Transizione 5.0** ha introdotto un **credito d'imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025**, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che comportano **una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%**, o, in alternativa, **una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%**.

Con [Decreto del 6 agosto](#) il Mimit ha disposto **l'apertura della piattaforma**, disponibile sul sito del GSE dallo scorso 7 agosto, tramite la quale le imprese possono presentare le **comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d'imposta "Transizione 5.0"** e le **comunicazioni di conferma** relative all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni.

Nell'apposita sezione "Transizione 5.0" del sito internet del [GSE](#), accessibile tramite SPID, è possibile presentare le suddette comunicazioni esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione disponibili.

I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione saranno individuati con successivo provvedimento del Mimit.

[Qui](#) una guida all'utilizzo della piattaforma.

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2025, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate da parte del GSE. L'eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.



Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Dott. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo enricospanu@pec.it o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato.

Avviso di riservatezza

Questo messaggio di posta è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e potrebbe contenere informazioni riservate.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia e a distruggere il messaggio ricevuto. Su Vostra esplicita richiesta rimborseremo eventuali costi da Voi sostenuti.

Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto legislativo n. 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali".

**Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Nuoro**

